



Decreto Dirigenziale n. 61 del 14/07/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 6 - Politica del farmaco e dispositivi

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - 16^a SEDE FARMACEUTICA - RICONOSCIMENTO TITOLARITA' AL COMUNE DI AFRAGOLA - GESTIONE AFFIDATA ALLA SOCIETA' MISTA " INCO - FARMA S.P.A.".

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che, con Decreto Dirigenziale nr.1135 SAN/FARM del 4.12.2003, del Settore Farmaceutico dell'Assessorato alla Sanità, avente ad oggetto "Istituzione di nuove sedi farmaceutiche nei comuni della Regione in ambito di revisione della Pianta Organica delle farmacie relativa all'anno 2002, preordinata al potenziamento del servizio di assistenza farmaceutica", verificatosi un utile incremento demografico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 475/1968, come modificato dalla Legge 362/1991, è stata istituita per il Comune di Afragola (NA) la sede farmaceutica nr.16;

che, con Decreto Dirigenziale nr. 2 SAN/FARM del 18.01.2007, del Settore Farmaceutico dell'Assessorato alla Sanità, avente ad oggetto "Legge 2.4.1968, n. 475 e Legge 8.11.1991, n. 362 – Comune di Afragola – Dichiarazione di vacanza e di nuova istituzione preordinata all'esercizio della prelazione", si dava atto che in applicazione dei criteri fissati dalla normativa vigente, il diritto di prelazione è esercitabile, da parte del comune di Afragola, relativamente alla sede farmaceutica nr.16;

che, con deliberazione di G.C. nr. 52 del 21.11.2008, recependo il citato D.D. nr. 2/2007, in applicazione dell'art. 10 della legge 362/1991, sulla sedicesima sede farmaceutica di nuova istituzione è stato esercitato il diritto di prelazione da parte del comune;

che, con nota prot 203168 del 09.03.2009, il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Assistenza Sanitaria di Napoli, considerata la volontà espressa dalla Giunta Comunale di esercitare il diritto di prelazione riguardo alla farmacia 16^a sede con deliberazione n. 52 del 21.11.2008 ed in riferimento a quanto stabilito dagli artt. 9 e 10 della legge 475/68 e art. 10 della legge 362/91, invitava la Amministrazione Comunale ad attivare le procedure consequenziali preordinate alla scelta della forma di gestione e alla apertura degli esercizi farmaceutici, nei modi di legge. La mancata tempestiva comunicazione, da parte del Comune, sarebbe stata considerata rinuncia e, decaduto dal diritto di prelazione;

che, con deliberazione di G.C. nr. 55 del 09.04.2009, è stato dato avvio al procedimento per l'apertura della farmacia in questione, individuando la forma di gestione della medesima attraverso l'affidamento a terzi mediante gara ex art. 23 bis, comma 2 D.L. 112/2008, convertito in legge 133/08;

che, con deliberazione di C.C. nr. 64 del 20.04.2009, è stato adottato specifico atto di indirizzo concernente l'affidamento a terzi della gestione della citata farmacia mediante procedura ex art. 23 bis, comma 2 D.L. 112/2008, convertito in legge 133/08;

che, con deliberazione di G.C. nr. 101 del 17.07.2009, è stato approvato il bando ed il disciplinare di gara per l'individuazione dell'affidatario del servizio pubblico di Farmacia Comunale, con indizione della gara ai sensi della determina Dirigenziale n. 141/C del 3 agosto 2009 e pubblicata all'albo Pretorio del Comune in data 4.08.2009;

che, con Decreto Dirigenziale nr. 61 del 23.06.2010, la Regione Campania, a norma dell'art. 1 comma 8 della L.R. nr. 2/2010, procedeva alla soppressione della sede farmaceutica nr.16 del Comune di Afragola;

che, con Decreto Dirigenziale nr. 119 del 20.10.2010, la Regione Campania, in applicazione delle leggi nr. 475/1968 e 362/1991, in revisione della Pianta Organica delle Farmacie riferite all'anno 2010, restituiva la sedicesima sede farmaceutica per il Comune di Afragola, offrendola in prelazione al Comune stesso;

che, con nota, prot 0168479 del 10.03.2014, della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, ai sensi della Legge 241/1990, si invita e diffida il Comune di Afragola entro il termine perentorio di 120 giorni a trasmettere tutti gli atti richiesti per il rilascio della prescritta autorizzazione regionale finalizzata all'apertura della farmacia comunale quali il modulo di gestione, il piano economico finanziario, l'individuazione dei locali e la designazione del direttore tecnico. Trascorso inutilmente il termine suindicato sarà avviata, ai sensi di legge, la procedura per la dichiarazione di decadenza del diritto di prelazione della sede farmaceutica nr.16^a del predetto Comune e la stessa sarà dichiarata libera e vacante e assegnata al privato esercizio mediante il procedimento concorsuale, approvato con D.D. n. 13/2009;

che, con nota prot. 0336674 del 16.05.2014 della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, è stata ribadita la perentorietà del termine dei 120 giorni per la presentazione della documentazione richiesta, con reiterazione dell'avvertimento che, in mancanza, si sarebbe proceduto alla dichiarazione di decadenza del diritto di prelazione della sedi farmaceutica de qua;

che, con Decreto Dirigenziale nr. 128 del 28.07.2014, della U.O.D. 08 Direzione Generale 04 del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, il Comune di Afragola è stato dichiarato decaduto dal diritto di prelazione e, conseguentemente, dal diritto dell'assunzione della gestione della sede farmaceutica nr.16, in quanto l'Amministrazione comunale, ben oltre la scadenza del termine di 120 giorni, non ha posto in essere alcun atto per la prosecuzione del procedimento per l'effettiva apertura della sede;

che, con nota, prot. 0532676 del 30.07.2014, la U.O.D. 08 Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, è stato trasmesso al Comune di Afragola, per la notifica, copia conforme del provvedimento di *"dichiarazione decadenza diritto di prelazione - sede farmaceutica nr. 16 del Comune di Afragola (NA)"*;

che, con nota prot. 0039865 del 29.12.2014, acquisita agli atti della Regione Campania al nr. 0883308 del 30.12.2014, il Sindaco pro-tempore del Comune di Afragola ha trasmesso l'atto Consiliare nr. 52 del 19.12.2014, con il quale è stato deliberata la forma di gestione della farmacia mediante adesione al Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Sanitari, in sigla CISS, con approvazione integrale dello statuto e della sede legale fissata in Napoli, presso Inco.farma S.p.a. – centro Direzionale Isola C/9 scala A – interno 80;

che il **"C.I.SS."**, come già denominato in premessa, ha stabilito di costituire una società mista per la gestione delle farmacie comunali e di tutti i servizi di competenza delle stesse, (L. 08.11.1991 n. 362, e s.m.i. L. 23.12.1992, n. 498), individuando come forma giuridica quella prevista dall'art. 116 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

che a seguito di procedura ad evidenza pubblica (DPR 16.09.1996, n.533) è stato scelto come socio privato la **SOC. I. GE. SS. S.p.a.**, con sede legale in Via dei Pini Parco Svedese – Baia Domitia - Sessa Aurunca (CE);

che tra il **"C.I.SS. Consorzio Intercomunale Servizi Socio Sanitari"** e **"SOC.I.GE.SS. S.p.a."**, si è costituita una società per azioni, denominata **"INCO.FARMA S.p.a."**, a prevalenza capitale privato ed è stato stipulato regolare contratto di servizio per la gestione delle farmacie Comunali nei Comuni Consorziati;

PRESO ATTO

che, il Comune di Afragola, ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. Campania, ricorso numero di registro generale 5895 del 2014, contro la Regione Campania per l'annullamento, previa sospensione cautelare del decreto n. 128, del 28.07.2014, con il quale è stata dichiarata la decadenza dal diritto di prelazione della sede farmaceutica n. 16, di ogni atto ad esso preordinato, connesso e conseguente;

VISTE

la Legge Regionale n. 16 del 07.08.2014, avente ad oggetto, "Interventi di Rilancio e Sviluppo dell'Economia Regionale nonché di Carattere Ordinamentale e Organizzativo (Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2014)", ed in particolare il comma 193 dell'articolo unico che testualmente recita "I Comuni della Regione Campania che hanno esercitato il diritto di prelazione sulle rispettive sedi farmaceutiche, in applicazione degli articoli 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), devono trasmettere entro e non oltre il 31 dicembre 2014, al competente ufficio regionale, tutti gli atti propedeutici al rilascio della prescritta autorizzazione regionale;

RITENUTO

di dover prendere atto che il termine perentorio concesso, entro cui concludere il procedimento amministrativo è stato prorogato, con la Legge Regionale n. 16 del 07.08.2014, al 31.12.2014;

PRESO ATTO

che, con Ordinanza cautelare, il TAR Campania (NA), Sezione Quinta, n. 136 del 16.01.2015, pronunciandosi sul ricorso numero 5760/2014, accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia del provvedimento gravato, ai fini del riesame;

VISTA

la nota, protocollo 0111002 del 18.02.2015, con la quale l'Avvocatura Regionale, ha comunicato il proprio parere interpretativo circa l'Ordinanza del T.A.R. innanzi richiamata, che ha obbligato l'Amministrazione a tener conto, nella fase decisionale delle decadenze, del termine del 31 dicembre 2014, di cui alla legge regionale n. 16 del 07.08.2014, autorizzando la titolarità delle sedi farmaceutiche agli enti che, a quella data, abbiano presentato tutta la documentazione propedeutica a tale rilascio;

PRESO ATTO,

altresì, che, con Sentenza sul ricorso numero di registro generale 5760 del 2014, il T.A.R. Campania (NA), Sezione Quinta, n. 2187/2016 Reg. Prov. Coll. - n. 05760/2014 Reg. Ric. del 03.05.2016, definitivamente, pronunciato, sul ricorso, succitato, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;

VISTE

la nota prot. 0255378 del 13.04.2016 della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, Politiche del Farmaco e Dispositivi, con la quale si invita codesto Comune, al fine di consentire il completamento dell'istruttoria sulla istanza di apertura, documentazione idonea relativa all'affidamento della gestione della farmacia prelaionata, compatibile con l'ordinamento giuridico vigente;

VISTI

l'istanza, prot. 0039865 del 29.12.2014, presentata dal Comune di Afragola, nella persona del Sindaco p.t., acquisita in data 30.12.2014 al protocollo nr. 0883308 della U.O.D. 08 Politica del Farmaco e Dispositivi, con la quale viene richiesto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, l'emissione del decreto autorizzativo per l'apertura e la gestione della farmacia Comunale sede nr. 16, ubicata al Rione Salicelle, indicando il dott. Emanuele Forte, nato a Ottaviano (NA) il 30.11.1980, iscritto all'Albo

Professionale dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli al n. 8503 dal 05.10.2010, quale direttore tecnico;

il certificato rilasciato dal Comune di Afragola con il quale si attesta che i nuovi locali da adibire a farmacia, situati al Rione Salicelle, insistono nell'ambito della propria sede farmaceutica e che l'accesso di detti locali dista oltre mt. 200 dalla farmacia più vicina e l'attività soddisfa le esigenze degli abitanti della zona;

Il Decreto Dirigenziale nr. 1135 SAN/FARM del 4.12.2003, del Settore Farmaceutico dell'Assessorato alla Sanità, avente ad oggetto "Istituzione di nuove sedi farmaceutiche nei comuni della Regione in ambito di revisione della Pianta Organica delle farmacie relativa all'anno 2002,

il Decreto Dirigenziale n. 2 del 18 gennaio 2007 - Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico - Comune di Afragola – Dichiarazione di vacanza e di nuova istituzione preordinata all'esercizio della prelazione, dando atto che le farmacie esistenti sul territorio erano sedici di cui nr. 15 funzionanti e, la sedicesima con diritto di prelazione, definendone meglio le circoscrizioni, per la 16ª sede sono (a partire da Ovest in senso Orario): Corso Meridionale, Via Murillo di Cardito, Confini Comunali, Via Cinquevie, Poilinea di 15 lati fino Passante per il Rione Salicelle fino a Corso Meridionale;

la certificazione rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione - ASL Napoli 2 nord, con protocollo 232/16 R - U.O.P.C. – D.S. 44 del 26.01.2016, attestante che i locali prescelti alla Via seconda traversa Viottolo Setola, riportati in catasto al foglio 5, particella 1623 sub 2, (categoria C/1, classe 5), per l'attività di "Farmacia" sono igienicamente idonei;

la planimetria dei locali, siti nel comune di Afragola (NA), alla Via seconda traversa Viottolo Setola, riportati in catasto al foglio 5, particella 1623 sub 2, (categoria C/1, classe 5), con destinazione d'uso, a firma del Tecnico Arch. Pasquale Laezza, iscritto all'Ordine Professionale della Provincia di Caserta al n. 1192;

VISTO

l'atto di diffida e messa in mora presentato dall'Amministratore delegato della Inco. Farma. S.p.a., acquisita in data 30.01.2015 al prot. nr. 0063772, con la quale si sollecita la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, all'emissione del decreto autorizzativo per l'apertura e la gestione della Farmacia Comunale sede nr. 16, come richiesto con la nota prot. 0039865 del 29.12.2014 presentata dal Comune di Afragola, nella persona del Sindaco p.t., acquisita in data 30.12.2014 al protocollo nr. 0883308;

PRESO ATTO,

inoltre, che, con nota del Avv. Domenico Della Gala, n.q. di Amministratore Delegato della Società Inco. Farma. S.p.a., acquisita in data 27.10.2016, con la quale comunica il nominativo del direttore tecnico – professionale della farmacia, 16ª Sede Farmaceutica, del Comune di Afragola;

che, la Società Inco. Farma. S.p.a., ha inteso nominare la Dott.ssa Sara Nunziante Panice, farmacista, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 03.10.1988, c.f. PNC NZN 88R43 C129L, e residente in Recale (CE), alla Via Trieste, nr. 10, iscritta all'Albo Professionale dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta al n. 2141, a direttore tecnico - professionale della farmacia urbana 16ª sede farmaceutica della Pianta Organica del Comune di Afragola (NA);

DATO ATTO

che la documentazione acquisita agli atti di questa U.O.D. 06 è idonea ed esaustiva ai fini della autorizzazione richiesta;

ATTESO

che sussistono i presupposti e ricorrono le condizioni in forza del quale è consentita la legittimità del riconoscimento relativo la titolarità della farmacia urbana - 16ª Sede del Comune di Afragola - al Comune medesimo e la gestione alla società denominata “**Inco. Farma. S.p.a.**”;

VISTO, per quanto applicabile, il R.D. n. 1706 del 30.09.1938;

VISTA la legge 02.04.68 n. 475;

VISTO, per quanto applicabile, il DPR 21.08.1971 n. 1275;

VISTO l'art. 31 dello Statuto della Regione Campania;

VISTA la L.R. 14.05.1975 n. 29;

VISTA la L.R. 05.06.1975 n. 61;

VISTA la L.R. 08.03.1985 n. 13;

VISTA la L.R. 07.12.1993 n. 44;

VISTA la legge 22.12.1984 n. 892;

VISTA la legge 08.11.1991 n. 362;

VISTA la legge 04.08.2006 n. 248;

VISTO l'art.16 L.R. n.1 del 19.01.2007;

VISTA la legge n.27 del 24.03.2012;

VISTO il vigente Regolamento n.12/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R.C. n. 488 del 13.11.2013 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R.C. n. 248 del 13.12.2016 di conferimento incarico dirigenziale UOD Politica del Farmaco e Dispositivi;

PREMESSO che la fattispecie non rientra tra le ipotesi soggette agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario responsabile del procedimento, Giovanni Diglio;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

di riconoscere, al Comune di Afragola (NA) la titolarità della Farmacia Urbana 16ª sede farmaceutica della vigente Pianta Organica del Comune di Afragola, ubicata alla Via seconda traversa Viottolo Setola, censito al NCEU al foglio 5, particella 1623, sub 2, (categoria C/1, classe 5), avendo il predetto Ente esercitato il diritto di prelazione, nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 9 della Legge 475/68 come risulta modificato dall'art. 10 della Legge 362/91 e la gestione, ai sensi dell'art.113 bis primo capoverso del D.Lgs. 267/2000, alla “**INCO FARMA – S.p.a.**”, a prevalente capitale privato con sede legale in Napoli (NA) alla Via Taddeo da Sessa, centro Direzionale Isola C9, Torre Giulia, Società mista pubblico - privata costituita tra il “Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio - Sanitari in sigla “**C.I.SS**” e il socio privato società “**SOC. I. GE. SS. S.p.a.**”. La direzione tecnico – professionale della farmacia comunale è affidata alla dott.ssa Sara Nunziante Panice, farmacista, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 03.10.1988, c.f. PNC NZN 88R43 C129L, e residente in Recale (CE), alla Via Trieste, nr. 10, iscritta all'Albo Professionale dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta al n. 2141;

di subordinare l'efficacia del presente atto alla effettuazione, con esito positivo, dell'ispezione di cui all'art.111 del R.D. n.1265 del 27.07.1934, tesa ad accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire garanzia per un servizio ottimale;

di trasmettere copia del presente provvedimento:

- al Sindaco del Comune di Afragola (NA);

- all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Napoli;
- all'A.S.L. Napoli 2 nord;
- al B.U.R.C., per la pubblicazione.

Il Dirigente
Dott. Ugo Trama